

Le cooperative sociali, al tempo del Coronavirus, meritano dignità

di **Vincenzo Bancone**

L'approfondimento

La cooperazione sociale ha da sempre svolto un ruolo preminente nell'ambito del Terzo settore, assumendo nel contesto della crisi economico-finanziaria generatasi nel 2008 e terminata nel 2014 un ruolo fondamentale nella produzione del *welfare* riconducibile all'arretramento delle amministrazioni pubbliche - soprattutto locali - sempre più propense ad affidare all'esterno la gestione dei servizi socioassistenziali; ciò ha generato un giro di affari e una risposta occupazionale senza precedenti. Tale ruolo e tali "valori" rischiano di restare un lontano ricordo se rapportati ai nostri giorni, caratterizzati dalla grave epidemia da Coronavirus.

Riferimenti

D.L. 17 marzo 2020, n. 18
 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 1, comma 4
 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 4, comma 1; 46, comma 1
 Legge 8 novembre 1991, n. 381

La "funzione sociale" della cooperazione: dalla legalità costituzionale alla riforma del Terzo settore

Con l'avvento della Repubblica e grazie ai lavori dell'assemblea costituente, la funzione sociale dell'impresa cooperativa acquista dignità costituzionale. La Costituzione italiana, infatti, recita testualmente: "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce

l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"¹. Alla fine degli anni Sessanta - con l'affermarsi della cooperazione quale forza "anticrisi"² - viene fornita una lettura appropriata del primo periodo dell'art. 45 della Costituzione.

La funzione sociale acquista, infatti, un preciso significato legato all'assenza di speculazione e il carattere di mutualità della norma costituzionale viene individuato non nel proseguimento del fine o dello scopo mutualistico, bensì nella struttura democratica, caratteristica dell'organizzazione cooperativa, incentrata sul principio "una testa - un voto", e nell'effettiva possibilità dei soci di partecipare alla gestione.

In sintesi, il fenomeno cooperativo - tutelato dalla norma costituzionale - per essere considerato tale deve avere carattere di mutualità, inteso come "democraticità", e rivestire "funzione sociale", vale a dire essere scevro da finalità meramente riconducibili alla speculazione privata.

È sempre negli anni Sessanta che appaiono le prime forme cooperative che attuano attività solidaristica³ nel settore dei servizi, ma è negli anni Ottanta che

Vincenzo Bancone - Avvocato del foro di Roma. Cultore di diritto privato e docente di Enti non lucrativi nell'Università degli Studi di Camerino

Note:

- 1 Più precisamente l'art. 45.
- 2 Cfr. J.L. Monzòn - R. Chaves, *L'economia sociale nell'Unione Europea*, CESE, Bruxelles, 2012.
- 3 La prima esperienza di cooperazione sociale, va fatta risalire al 1963, quando a Roè Volciano, in Provincia di Brescia, venne costituita la cooperativa S. Giuseppe, grazie all'intuizione di Giuseppe Filippini. Un'esperienza anomala nel panorama cooperativo tradizionale, perché impegnata non tanto a perseguire lo scopo mutualistico tra soci, quanto a fornire solidarietà.